



COMUNE di PULFERO

Provincia di Udine

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
GESTIONE E DEI COMPENSI RELATIVI AL
SERVIZIO NOTIFICHE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 27.11.1998

ARTICOLO 1

Servizio notifiche

1. Il presente regolamento disciplina le modalità del servizio delle notifiche per conto di altri enti, con particolare riferimento all'amministrazione finanziaria.
2. Il servizio viene curato dall'ufficio dei messi comunali, che provvedono, sotto la propria responsabilità e nell'ambito dell'organizzazione del proprio tempo di lavoro, a garantire le notifiche richieste da terzi entro le scadenze, nel rispetto dei principi fissati dal presente regolamento.

ARTICOLO 2

Gestione del servizio

1. I messi comunali provvedono a effettuare le notificazioni nell'ambito del territorio comunale personalmente o, nei casi in cui ciò sia consentito dalla legge, mediante il servizio postale.
2. La notifica degli atti dell'amministrazione finanziaria indicati dall'art. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890 e successive modificazioni e integrazioni, può essere effettuata mediante il servizio postale, come previsto dal citato articolo 14 al comma 2.
3. Di norma, salvo che le amministrazioni terze non richiedano la notifica d'urgenza o gli atti da notificare pervengano entro tre giorni dalla scadenza, i messi provvedono alle notifiche entro cinque giorni dall'acquisizione degli atti al protocollo generale del Comune.

ARTICOLO 3

Rimborso

1. Per ciascuna notifica effettuata su richiesta di altre amministrazioni pubbliche è previsto un rimborso di L. 15.000.=
2. La somma di cui al precedente comma compensa le spese vive affrontate dai messi, quali spese postali, nonché il costo orario del servizio.
3. Al fine di rendere il rimborso un reale corrispettivo del servizio e per consentire alla giunta comunale di procedere agli aggiornamenti di cui al successivo comma 4, i messi sono tenuti a rilevare annualmente sia la quantità di atti notificati per conto di altre amministrazioni, sia le spese postali affrontate a questo fine, sia le ore dedicate.
4. Detta somma può essere aggiornata ogni anno dalla giunta comunale con propria deliberazione, entro il mese di ottobre di ciascun anno, anche tenendo conto dell'incidenza del servizio sull'attività complessiva dei messi comunali.
5. L'importo di cui al precedente comma 1 viene incrementato del 30%, nel caso che gli atti da notificare da parte di altre amministrazioni pervengano al protocollo generale del comune entro tre giorni dalla scadenza indicata.

6. L'importo di cui al precedente comma 1 viene incrementato del 50%, nel caso che gli atti da notificare da parte di altre amministrazioni pervengano con la richiesta di notifica urgente.

ARTICOLO 4

Modalità di pagamento

1. Le amministrazioni richiedenti provvedono ai pagamenti previsti dal precedente articolo versando la somma dovuta presso la tesoreria comunale oppure versando sul c.c. postale n. 15197338, utilizzando i bollettini postali trasmessi a cura dell'ufficio messi.

2. L'accertamento delle entrate viene effettuato a cura dell'ufficio ragioneria, cui i messi comunali trasmettono alla scadenza di ogni mese, l'elenco delle notifiche effettuate per conto di altre amministrazioni, con l'indicazione del corrispettivo previsto per ciascuna notifica effettuata.

3. I messi sono tenuti a effettuare le notifiche anche se l'amministrazione richiedente non abbia provveduto al pagamento in via preventiva. In tal caso l'ufficio dei messi comunali trasmette richiesta di pagamento delle somme accertate all'ente richiedente, con invito ad adempiere entro un termine di almeno 15 giorni.

ARTICOLO 5

Destinazioni dei rimborsi

1. I rimborsi di cui al presente regolamento sono acquisiti al bilancio comunale.

ARTICOLO 6

Reciprocità

1. Non si applica il rimborso spese nei confronti delle altre amministrazioni comunali che, a loro volta e previo accordo, esentino dal rimborso il servizio di notifiche di atti nell'interesse del Comune di Pulfero.

FINE